

Ruolo e competenze dell'istruttore

Organizzazione del centro equestre

Nel considerare il ruolo dell'istruttore nell'ambito dell'associazione sportiva, dobbiamo ricordare che lo stesso costituisce nella gran parte dei casi uno degli elementi fondamentali dell'attività sociale.

Pur essendo formalmente una figura diversa da quella del presidente del centro, nell'operatività quotidiana è proprio l'istruttore la persona che si fa carico di molti aspetti di tipo organizzativo, gestionale e amministrativo.

Il fatto stesso che l'associazione sportiva in cui opera l'istruttore, sia affiliata o aggregata alla Federazione, costituisce un presupposto affinché il centro sia allineato ai parametri indicati dalla specifica normativa per la pratica delle attività equestri.

Per ottenere il riconoscimento federale la Fise richiede, infatti, che il centro richiedente disponga delle caratteristiche e abbia la disponibilità delle strutture necessarie per il corretto svolgimento della disciplina per cui si richiede l'affiliazione.

Riportiamo di seguito l'elenco, previsto dalla federazione, dei requisiti richiesti per l'affiliazione di un centro di equitazione americana. Nel caso specifico della disciplina del Reining è prevista la presenza di un istruttore di specialità di 2° Livello mentre restano invariati gli altri elementi.

DOCUMENTI NECESSARI PER LA RICHIESTA DI AFFILIAZIONE

Settore Equitazione Americana

La domanda di affiliazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione che deve contestualmente dichiarare di accettare incondizionatamente la Clausola Compromissoria di cui all'articolo 60 dello Statuto. Tale richiesta deve essere inoltrata al competente Comitato Regionale corredata dei seguenti documenti in duplice copia, anch'essi sottoscritti dal legale rappresentante:

1. ATTO COSTITUTIVO sottoscritto da tutti gli associati fondatori;
2. STATUTO VIGENTE ISPIRATO AL PRINCIPIO DI DEMOCRATICITÀ, REDATTO IN BASE ALLO STATUTO TIPO F.I.S.E. (se non autenticato da notaio, firmato in ogni pagina da tutti i soci intervenuti all'atto della costituzione dell'associazione); comunque registrato presso gli uffici competenti;
3. Documento comprovante la DISPONIBILITÀ GIURIDICA ESCLUSIVA DEGLI IMPIANTI valido per un periodo NON INFERIORE A 4 ANNI (CONTRATTO D'AFFITTO O COMODATO)
4. ELENCO NOMINATIVO DEI SOCI CON DIRITTO DI VOTO (MINIMO 10)
5. ELENCO DI ALMENO 5 CAVALLI stabilmente scuderizzati presso l'Associazione, anche se non di proprietà, purché idonei alla pratica sportiva ed in buona condizione fisica e di pulizia
6. DICHIARAZIONE DI INTENTI SOTTOSCRITTA DAL PRESIDENTE dell'Associazione nella quale lo stesso si impegna a DEVOLVERE OGNI EVENTUALE RICAPO DI GESTIONE A TOTALE VANTAGGIO DELLO SPORT EQUESTRE; a questo scopo la F.I.S.E. si riserva il diritto di controllo economico e finanziario a mezzo dei suoi organi direttivi o di appositi incaricati debitamente delegati con delibera del consiglio federale
7. ELENCO NOMINATIVO DEGLI ORGANI ELETTIVI con le rispettive cariche secondo le norme statutarie, nonché COPIA DEL VERBALE DELL'ASSEMBLEA che ha provveduto all'elezione
8. AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESIDENTE e di tutte le persone componenti gli organi sociali di non essere stato assoggettato a CONDANNE PER DELITTO DOLOSO o di NON ESSERE RADIATO per gravi irregolarità sportive
9. Tassa di affiliazione € 420

Inoltre è necessaria:

- A) La PRESENZA DI UN ISTRUTTORE di estrazione federale del settore ALMENO DI I° LIVELLO
- B) Un CAMPO DI LAVORO in piano con fondo adeguato, di DIMENSIONI NON INFERIORI A 30x60, e di un TONDINO di almeno 13 – 14 metri di diametro, il tutto RECINTATO in maniera consistente e sicura.

Nel caso in cui un'associazione sportiva non possenga i requisiti sopra elencati in merito alla disponibilità delle strutture, o alla presenza dell'istruttore di 2° livello, potrà optare per la richiesta di aggregazione anziché di affiliazione.

Questa seconda ipotesi permetterà di avere un'operatività comunque sufficiente, pur con alcune limitazioni relative al rilascio delle autorizzazioni a montare (I dettagli nello specifico capitolo).

Verranno indicate nelle pagine successive, nel capitolo relativo agli aspetti organizzativi e amministrativi, le caratteristiche e la struttura tipo dello statuto e dell'atto costitutivo da utilizzare per l'organizzazione dell'associazione sportiva.

La gestione di un centro dove si praticano gli sport equestri implica una serie di incombenze e di responsabilità che vanno attentamente considerate dai responsabili e dagli organi direttivi.

E' necessario ricordare che il presidente dell'associazione o chi comunque opera e prende impegni in nome della stessa, diviene illimitatamente responsabile con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte. Quindi chi agisce contrattualmente, economicamente, organizzativamente per l'associazione è coinvolto sia sul piano giuridico che su quello economico (con il proprio patrimonio personale).

Responsabilità di tipo contrattuale

Le obbligazioni verso i terzi possono quindi derivare da una responsabilità di tipo contrattuale, che si configura in tutti gli impegni che vengono assunti a fronte della necessità di dover adempiere ad un contratto sia nell'ambito dell'attività sportiva, che in settori apparentemente non collegati ma funzionali ad essa.

Rientrano in questo ambito ad esempio i contratti di fornitura di beni e servizi, di locazione, di assunzione dipendenti, di compravendita, ecc.

La responsabilità derivante dall'inadempienza degli obblighi di tipo contrattuale comporta delle conseguenze sicuramente più prevedibili e collegate a quanto previsto da un accordo che era stato stipulato tra le parti (ad esempio il

mancato pagamento di una fornitura può implicare la richiesta del pagamento degli interessi legali o bancari per il periodo di riferimento).

Appare quindi evidente trattarsi di responsabilità circoscritte nell'ambito di situazioni ben delineate, codificate dalla giurisprudenza, previste dalle parti, spesso integrate da clausole e regole che ne definiscono dettagliatamente i possibili sviluppi, e che quindi circoscrivono i danni risarcibili a quelli prevedibili nella fase di stipula del contratto.

Obbligazioni di tipo extracontrattuale

Il verificarsi di un danno di tipo extracontrattuale, nella specifica realtà del centro equestre, e la conseguente responsabilità nasce in linea generale da alcuni articoli del nostro sistema giuridico:

Art. 2052 c.c. Danno cagionato da animali

Il proprietario di un animale, o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito (causa non imputabile alla sua volontà, es. furto .)

Art. 2048 c.c. Responsabilità dei genitori, tutori, precettori, maestri d'arte

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito causato dai loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le suddette persone sono dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

Art 2050 c.c. Danno per l'esercizio di attività pericolose

Chiunque cagiona un danno ad altri, nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Le implicazioni di questo articolo sono molto pesanti. Infatti si determina un'evidente ed implicita responsabilità a carico di chi organizza, dirige o gestisce attività pericolose, ritenendo quindi sussistere una presunzione di colpa nonché una responsabilità oggettiva .

E' opportuno considerare che nell'ambito dello sport, quanto più elevato appare il rischio di danno nei confronti di altri soggetti, tanto più si aggrava la responsabilità del dirigente o dell'organizzatore.

Art. 115 Codice della strada _ Requisiti per la conduzione di animali

Chi conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e avere compiuto il 14 anni per guidare veicoli a trazione animale o guidare animali da soma o da sella.....

Sanzioni amministrativa.....

Art. 2043 c.c. Risarcimento per fatto illecito

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. (Il delitto è colposo , quando l'evento , anche se prevedibile, non è voluto dall'autore e si verifica a causa di negligenza, imperizia, imprudenza, inosservanza di leggi, regolamenti, ordini).

In relazione a quanto previsto dalla normativa generale e a quanto enunciato dai sopra citati articoli risulta evidente il livello di coinvolgimento in termini di responsabilità per coloro che operano nell'ambito del centro. In molti casi un evento è riferibile all'operato di più persone (tecnico – presidente – gestore – proprietario

– dirigente) . In questo caso vige un criterio di corresponsabilità che permette al danneggiato di rifarsi sul patrimonio di tutti questi soggetti.

E' necessario inoltre chiarire che il concetto di attività pericolosa è definito dalla legge lasciando al giudice una ampia discrezionalità per la sua identificazione.

Appare sostanzialmente assodato che nel caso di lezioni con allievi giovanissimi e con principianti, in relazione alla scarsa capacità di controllo sull'animale, considerata l'imprevedibilità delle sue reazioni se non gestite con tecnica e esperienza , la pratica degli sport equestri sia considerata attività pericolosa

Parallelamente la pratica inserita all'interno di un centro strutturato secondo i parametri indicati dalla federazione, mantenuto con strutture efficienti, sotto la guida di un istruttore, con cavalli idonei per la pratica delle lezioni, in linea di principio non dovrebbe rientrare tra le attività pericolose.

La pericolosità della pratica equestre può sensibilmente diminuire in relazione all'utilizzo di adeguati strumenti di protezione, vale a dire Cap omologati, corpetti a tartaruga, e all'attenzione rivolta all'idoneità del fondo del campo di lavoro, della tipologia e numero di cavalieri presenti, delle caratteristiche della recinzione ecc.....

Tali elementi di responsabilità devono portare gli istruttori ad avere piena consapevolezza della necessità di considerare attentamente tutte le norme di sicurezza, tra cui:

Cavalli da scuola idonei e mantenuti in corretto e costante addestramento

Strutture adeguate e in ottimo stato di manutenzione

Regole di comportamento nell'ambito del maneggio e del campo di lavoro

Dare informazioni agli allievi in merito ai rischi attinenti la pratica degli sport equestri

Attrezzature di sicurezza omologate

Bardature dei cavalli mantenute in piena efficienza

Avere previsto una adeguata copertura assicurativa r.c.

Attenersi scrupolosamente alle direttive riportate nelle norme di autorizzazione a montare previste dalla Fise.

Nel capitolo seguente andremo ad individuare le caratteristiche della copertura assicurativa che la Federazione ha predisposto per garantire una tutela di base delle associazioni affiliate e dei relativi dirigenti